

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO N.
	Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa SOCIETA' per	
	l'esecuzione dei lavori di i lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione	
	energetica dell'immobile sito in via Brocchi 12a e b e via Pedrini 26 a Genova, desti-	
	nato ad edilizia residenziale pubblica (ERP), di proprietà del Comune di Genova ed	
	in gestione ad ARTE - 2° lotto.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove, il giorno (...) del mese di ... , in una delle sale del Palaz-	
	zo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove	
	<u>INNANZI A ME</u> – Avv. – Segretario Generale del Comune di Genova	
	sono comparsi	
	<u>PER UNA PARTE</u> - il COMUNE DI GENOVA , nella veste di stazione appaltante,	
	con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato	
	da ... , nato a ... (....) il e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di	
	Dirigente del Settore della Direzione del Comune di Genova in forza di	
	provvedimento del Sindaco n.;	
	<u>E PER L'ALTRA PARTE</u> - l'Impresa , di seguito per brevità denominata Im-	
	presa o appaltatore, con sede in , Via ... n. - C.A.P. - Codice Fiscale	
	e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio In-	
	dustria Artigianato Agricoltura di n. rappresentata dal	
	Signor nato a(.....) il giorno, e domiciliato presso la	
	sede dell'Impresa in qualità di	
	Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo	
	PREMETTONO	
	- che con determinazione dirigenziale della Direzione - Settore , numero	
	1	

, adottata in data ed esecutiva in data, l'Amministrazione	
	Comunale ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60	
	del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei contratti, al conferimento in	
	appalto dell'esecuzione dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di Euro	
	2.842.820,03 (duemilionioottocentoquarantaduemilaottocentoventi/03) di cui: Euro	
	267.052,96 (duecentosessantasettemilacinquantadue/96) per oneri per l'attuazione	
	dei piani di sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 55.195,34	
	(cinquantacinquemilacentonovantacinque/34) per opere in economia;	
	- che per l'esecuzione dei lavori sono richieste le seguenti qualifiche: CATEGORIA	
	prevalente OG1 classe IIbis, CATEGORIE scorporabili: OS6 classe III, OS30 classe	
	I, OS28 Classe I;	
	- che, in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cro-	
	nologico n.... del 2018, n. del 2018 e n..... del 2018, re-	
	datti durante le sedute di gara e ai quali si fa pieno riferimento, è stata proposta	
	l'aggiudicazione nei confronti de risultato primo nella graduatoria formata-	
	si, avendo presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed	
	economico avendo conseguito il punteggio complessivo di punti;	
	- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione- Settoren.	
 adottata in data, esecutiva in data, il Comune ha aggiudicato	
	definitivamente l'appalto di cui trattasi all'appaltatore per il ribasso percen-	
	tuale offerto, pari al% (.....), sull'importo complessivo a base di gara;	
	- che il Comune di Genova ha accertato l'iscrizione dell'impresa ... nella WHITE	
	LIST istituita presso la Prefettura competente di Genova prendendo atto della sca-	
	denza: / ha avviato gli accertamenti di legge presso la B.D.N.A. con proto-	
	collo n.;	
	2	

- che l'Impresa è in possesso di attestazione SOA n. avente scadenza validità triennale il ed è pertanto in possesso delle categorie classee classe necessarie per il presente appalto, e nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. protocollo con scadenza validità in data

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all'appaltatore, che, avendo sottoscritto, in data, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) apposito verbale con i contenuti di cui all'art. 31 comma 4 lettera e) del Codice dei contratti, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di

2. L'Impresa, s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

3. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento di indizione del bando di gara relativo al presente affidamento ossia alla data del e in particolare il Codice dei contratti, il Decreto del M.I.T. N. 49/2018, nonché il D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000 questi ultimi due per quanto ancora vigenti.

Articolo 2. Capitolato speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore proponente e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale della Direzione- Settore numero, adottata in data ed esecutiva in data, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si allega sotto la lettera "A" affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e le analisi prezzi allegati al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **EURO** (.....), comprensivo di Euro 267.052,96 quali oneri di sicurezza ed Euro 55.195,34 quali opere in economia.

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", pertanto l'importo complessivo dei relativi lavori rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la

qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro il termine di quarantacinque giorni dall'avvenuta stipula del contratto d'appalto / I lavori sono stati consegnati prima della stipula del contratto, ricorrendo i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, come attestato nel verbale di consegna, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 in data prot. NP n /..... che si considera allegato al presente contratto anche se allo stesso materialmente non unito.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 364 (trecentosessantaquattro) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro (.....).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In

tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Penali risarcitorie.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali:

B.2) mancato utilizzo dei mezzi indicati nell'offerta per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dell'impatto ambientale e gestione dei rifiuti non conforme a quanto proposto in sede di gara penale una tantum pari ad **Euro 10.000,00;**

B.3) utilizzo improprio aree esterne di stoccaggio materiali e per gli operai, gestione non conforme a quanto offerto in sede di gara su movimentazione materiali e soluzioni per limitare gli elementi negativi durante l'esecuzione dei lavori una tantum pari ad **Euro 15.000,00;**

Variazione non autorizzata o mancata messa a disposizione della struttura tecnica proposta una tantum **Euro 20.000,00.**

C.1) mancata o non conforme esecuzione delle migliorie proposte in relazione alla qualità dei materiali e delle lavorazioni, riduzione del 10% (dieci per cento) sul valore della corrispondente lavorazione prevista, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze in ordine alla regolare esecuzione delle opere stesse

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice dei contratti.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art 107 del Codice dei contratti, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

Articolo 8. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal sig., nato a(..), il giorno, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) calcolato in base al valore del contratto, pari a Euro (Euro).

2. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo

	andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni qualunque ne sia il loro ammontare	
	con le modalità di cui all'art. 13 e 14 del Decreto M.I.T. n. 49/2018, al netto della ri-	
	tenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice dei contratti.	
	La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il Signor di	
	cui ante. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato	
	adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi	
	dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti	
	dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di	
	C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che verrà comunicato dalla stessa Civica	
	Amministrazione. L'eventuale modifica di quest'ultimo codice verrà prontamente	
	comunicata al fornitore via PEC.	
	Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune	
	entro i termini di:	
	- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certifica-	
	to di pagamento;	
	- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.	
	Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappalta-	
	tori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni do-	
	vute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti tito-	
	lari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5	
	e 6 del Codice dei contratti.	
	Il Comune di Genova corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto	
	per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del	
	8	

	Codice dei contratti, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.	
	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.	
	Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell'ultimazione degli stessi, compilerà il conto finale dei lavori con le modalità di cui all'art.14, comma 1, lett.e), del Decreto M.I.T. n. 49/2018.	
	All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del Codice dei contratti.	
	Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti.	
	Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B.....e il C.I.G. attribuito alla gara è	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "....." – Agenzia di via - Codice IBAN IT..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	9	

	Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il Signor	
 di cui ante - Codice Fiscale e il Signor	
	nato a() il giorno - Codice Fiscale	
	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui	
	conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma	
	3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamen-	
	te tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incas-	
	so o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In parti-	
	colare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rien-	
	tranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni	
	tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non	
	esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via	
	esclusiva alla realizzazione degli interventi.	
	L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli	
	estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..	
	L'articolo 106 comma 13 del Codice regola la cessione di crediti già maturati.	
	In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezio-	
	ni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
	<u>Articolo 11. Ultimazione dei lavori.</u>	
	L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei La-	
	vori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il certificato di	
	ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non	
	superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ac-	
	10	

certate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice dei contratti e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del collaudo da parte del collaudatore, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice dei contratti. Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

	7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	8. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazio-	
	ne abusiva per il reclutamento della manodopera;	
	9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	10. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura	
	per l'aggiudicatario o il contraente;	
	11. mancato rispetto delle clausole della Convenzione per la Stazione Unica Appal-	
	tante sottoscritta dalla Prefettura di Genova e tra gli altri dal Comune di Genova in	
	data 22 ottobre 2018 e delle ulteriori clausole anticorruzione, riportate nell'apposito	
	documento che il concorrente dichiara di conoscere per averlo sottoscritto per accet-	
	tazione;	
	12. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini	
	delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con rife-	
	rimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di	
	cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di	
	materiali a scarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per smalti-	
	menti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali	
	inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a	
	freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Autotra-	
	sporto per conto terzi; IX. Guardiani ai cantieri).	
	Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata	
	dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice dei contratti, l'appaltatore è sempre	
	tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	12	

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice dei contratti, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 14. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice dei contratti in tema di accordo bonario, pertanto, prima dell'approvazione del Certificato di collaudo oppure del Certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve iscritte, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle stesse.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dall'arch. Silvio Lattes in data 05.09.2018, del quale l'appaltatore, avendone sottoscritto per accetta-

zione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del Codice dei contratti, riguardano le seguenti attività facenti parte della Categoria prevalente (...) -e i lavori appartenenti alla Categoria

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia - Agenzia diCod. – numero emessa in data per l'importo di Euro (.....), pari al% (...) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice dei contratti, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali/annuali.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in

	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli	
	che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni respon-	
	sabilità al riguardo.	
	2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti,	
	l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai ri-	
	schii derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distru-	
	zione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma as-	
	sicurata pari a Euro (.....) e che preveda una garanzia per	
	responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecento-	
	mila/00).	
	Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12	
	marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condi-	
	zioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto sche-	
	ma contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non	
	sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune	
	per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.	
	<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	<u>Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.</u>	
	1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non	
	materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di	
	Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli inte-	
	gralmente, i seguenti documenti:	
	- il Capitolato speciale d'appalto;	
	- il Computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari, i quali hanno valore me-	
	ramente indicativo nel senso di determinare le voci di costo che hanno concorso a	
	15	

formare l'importo a base di gara, pertanto le indicazioni e il prezzo delle singole la-

vorazioni contenute negli stessi sono esclusi dal contenuto essenziale del presente

contratto;

- tutti gli elaborati grafici progettuali;

- i piani di sicurezza previsti dall'art. 15 del presente contratto;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di

Genova in data 22 ottobre 2018.

Articolo 20. Elezione del domicilio e informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Impresa, come sopra costituita, elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale come da premesse di cui ante.

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it ; casella di posta elettronica certificata (PEC comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni sono a carico dell'Impresa , che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in
quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integran-
te e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso,
mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine sino a qui da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica.

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per l'Impresa

Per il Comune di Genova

Avv.Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IRE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BROCCHI 12A E B E VIA PEDRINI 26 A GENOVA.

Attività:

PROGETTO ESECUTIVO – 2° LOTTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INTERO IMMOBILE

Oggetto:

PARTE GENERALE

Titolo:

SCHEMA DI CONTRATTO

Doc. n: A0560\AMM\ESE\GEN\R004

Timbro e firma



Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	31/10/18			SR/comune Ge	-		Per Emissione
2	09/01/19			SR/comune Ge	-		Per Emissione